



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0021720/U Data: 02/12/2016 14:28
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti V

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale n.16 del 24 novembre 2001 – Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
(Reg.Gen.n.384)

Ad iniziativa dei Consiglieri appartenenti al Movimento Cinque Stelle
Depositata in data 30 novembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli, 02 DIC 2016

IL PRESIDENTE

11/12/2016
Dot. SSA CIMINO
S.S.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"
Il Presidente

Prot. n. 0206

Napoli, li 30 novembre 2016

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0021527/1 Data: 30/11/2016 16:10
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria Generale del
Consiglio regionale

SEDE

Oggetto: proposta di legge regionale recante: "Modifiche alla legge regionale del 24 novembre 2001, n. 16 - Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo -.

Si trasmette in allegato la proposta di legge indicata in oggetto a firma dei Consiglieri dello scrivente Gruppo.
Tanto per gli adempimenti consequenziali
Cordialmente

Dr. Tommaso Malerba

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 384

UB Assemblea
20.11.2016



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

A firma dei Consiglieri

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Michele Cammarano

Valeria Ciarambino

Maria Muscarà

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva

La presente proposta è finalizzata al miglioramento della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

In particolare, si introducono delle modifiche finalizzate a garantire il benessere degli animali d'affezione e a migliorare gli strumenti di tutela degli stessi e di gestione delle strutture destinate a ospitarli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 4 della legge regionale prevedendo che la cedola identificativa, predisposta al momento dell'iscrizione presso l'anagrafe canina contenga altresì l'indicazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale, così da costituire una scheda informativa completa dell'animale, idonea a identificarlo in ogni suo aspetto e ad agevolare eventuali trattamenti cui lo stesso debba sottoporsi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge regionale, disciplinando le corrette modalità di svolgimento delle prestazioni di primo soccorso veterinario per i cani e per gatti feriti nonché, al fine di implementare il benessere degli animali, gli accertamenti in ordine a segnalazioni scritte inerenti al benessere degli animali e di interventi di sterilizzazione e degenza post-operatoria di cani e gatti vaganti prima dell'inoltro alle strutture competenti. La disposizione è volta inoltre a garantire l'aggiornamento annuale del piano delle sterilizzazioni, predisposto dalle AA.SS.LL., per rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 7, disciplinando rifugi e ricoveri, in modo da conformare le loro dotazioni alla normativa vigente prevedendo che dispongano di idoneo impianto di approvvigionamento idrico, di impianto di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi e di idonea recinzione e ponendo disposizioni per la detenzione degli animali nei canili, finalizzati a preservare i cani medesimi e a garantire la loro incolumità.

L'articolo 4, intervenendo sull'articolo 8, pone disposizioni in ordine ai rifugi gestiti da associazioni o privati cittadini che offrono ricovero a proprie spese a cani randagi volte a garantire il benessere degli animali custoditi.

L'articolo 5 modifica l'articolo 9, prevedendo misure atte a garantire che la cattura di cani vaganti avvenga con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso, definendo in maniera più chiara le modalità con le quali le autorità pubbliche ovvero i privati cittadini possano segnalare la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti. La disposizione è finalizzata a garantire che gli animali siano ceduti esclusivamente a privati che diano garanzia di buon trattamento, escludendo altresì che possano essere ceduti a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali. La disposizione prefigura un meccanismo, quello di una piattaforma informatica sul portale on line dell'anagrafe canina, finalizzato a favorire l'incontro tra domande e offerte di animali d'affezione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'articolo 6, nell'incidere sull'articolo 12, pone disposizioni orientate a garantire il benessere degli animali d'affezione anche nella fase del trasporto.


L'articolo 7, infine, modifica l'articolo 13, ed è finalizzato a garantire la professionalità dei soggetti cui è demandata la responsabilità delle strutture che gestiscono i canili o i rifugi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri carico del bilancio dello Stato, trattandosi principalmente di disposizioni di principio ovvero di norme la cui attuazione può essere garantita mediante le risorse già stanziare.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. All'articolo 4, al comma 3, dopo le parole: "codice assegnato.", sono inserite le seguenti: "Sono altresì indicati gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso."



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. L'articolo 5 è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

"h bis) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata delle forze dell'ordine alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario;

h ter) assicurano i necessari accertamenti sulle segnalazioni scritte o documentate effettuate dalle associazioni di protezione animale iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 16 e il rilascio alle stesse di ogni informazione e documento utile alla vigilanza e al controllo sul benessere animale anche in funzione della promozione delle adozioni;

h quater) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai canili nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Il piano di cui al comma 2 è aggiornato, sentita la commissione consiliare competente, entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno e prevede un calendario delle sterilizzazioni basato sulle stime annuali della popolazione canina e felina presente sul territorio regionale nonché l'incentivazione di campagne di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà.".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. L'articolo 7 è così modificato:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. I rifugi e i ricoveri possiedono:

a) idoneo impianto di approvvigionamento idrico;

b) impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

c) idonea recinzione di tutta la struttura.";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. La detenzione è consentita in un recinto, quale lo spazio confinato all'aperto anche con fondo non impermeabilizzato o in un box, quale lo spazio confinato con fondo non impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui. Deve esserci disponibilità di ricambio d'aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra e di dimensioni adeguate per ognuno degli animali presenti. La recinzione non deve permettere la fuga e ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività. Per i cani custoditi nel box o nel recinto è garantita la possibilità giornaliera di movimento. La detenzione di cani alla catena è consentita, ove necessario, a condizione che la catena, di peso non superiore al 10 per cento del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri.".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. All'articolo 8, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Nei rifugi gestiti da associazioni o privati cittadini che offrono ricovero a proprie spese agli animali randagi, in considerazione del significativo contributo che tali strutture apportano al controllo del randagismo senza incidere sulla spesa pubblica, è consentita la detenzione degli animali a condizione che siano adottate procedure gestionali che garantiscano il rispetto delle norme igienico sanitarie, il benessere degli animali e la sicurezza degli operatori; a tal fine è nominato un responsabile sanitario individuato tra i medici veterinari libero professionisti. In tali strutture è consentito ospitare gli animali in recinti all'aperto o in box, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui in cui sono disposte le cucce lavabili e disinfettabili, sollevate da terra e di dimensioni adeguate per ognuno degli animali presenti. Anche in tali strutture deve esserci disponibilità di ricambio d'aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati e adeguate separazioni per evitare la formazione di branchi. La recinzione non deve permettere la fuga e ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività. Su tali rifugi il Servizio veterinario territorialmente competente assicura la vigilanza e può disporre, in caso di sovrannumero o problemi sanitari o di benessere animale, il blocco degli ingressi e lo svuotamento. Tutti gli animali ospitati devono essere identificati e iscritti nell'anagrafe regionale e devono essere redatte procedure codificate per favorire le adozioni."



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 5

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. L'articolo 9 è così modificato:

- a) al comma 1, dopo le parole: "o detentore.", sono inserite le seguenti:
"Il recupero dell'animale vagante è effettuato da personale appositamente formato e avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso.";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Le autorità di pubblica sicurezza, il Corpo forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari regionali, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni protezionistiche, nonché i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai comuni territorialmente competenti.";
- c) al comma 4, dopo le parole: ", comma 2.", sono inserite le seguenti:
"Gli animali possono essere ceduti esclusivamente a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico e non possono essere dati in affido o in adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.";
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. E' istituita sul portale on line dell'anagrafe canina la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento.".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 6

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. All'articolo 12, al comma 3, dopo le parole: "degli animali", sono inserite le seguenti: "Il conducente assicura l'adeguata aerazione del veicolo e somministrazione di acqua e cibo. Evita altresì l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo per periodi prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e le condizioni di salute dell'animale."



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 7

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. All'articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. I responsabili delle strutture che gestiscono i canili o i rifugi e il personale addetto alla cura degli animali, nonché gli allevatori di cui all'articolo 12, acquisiscono un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione."